

PROCEDURA ESECUTIVA N. 30/2020

**TRIBUNALE DI MANTOVA****IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

A scioglimento della riserva osserva quanto segue, facendo presente incidentalmente che il fascicolo è stato passato al Giudice in data odierna.

Devono sostanzialmente condividersi le osservazioni del Curatore dell'eredità giacente anche se non interamente.

L'esecuzione di cui si discute è stata promossa dopo l'apertura dell'eredità giacente in morte di P

L'art. 506 c.c., invocato dal Curatore dell'eredità giacente per sostenere la tesi dell'improseguibilità della procedura esecutiva, prevede il divieto dell'instaurazione di procedure esecutive sui beni ereditari quando sia in corso la liquidazione concorsuale.

La liquidazione concorsuale, nell'ambito dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, è prevista nell'ipotesi di cui all'art. 498 c.c. in caso di opposizione dei creditori al pagamento nelle forme di cui all'art. 495 c.c. ("*a misura che si presentano*"), ovvero, anche in caso di mancata opposizione dei creditori o dei legatari, per scelta dell'erede ex art. 503 c.c..

Nell'ambito dell'eredità giacente invece il pagamento dei creditori è disciplinato dall'art. 530 c.c., dal quale sembrerebbe evincersi che il curatore dell'eredità giacente, normalmente, procede alla liquidazione dei creditori a misura che si presentano, e, solo in caso di opposizione, dà corso alla liquidazione concorsuale.

Appare quindi opinabile l'assimilazione tra erede e curatore dell'eredità giacente che la difesa della curatela dell'eredità giacente fa con richiamo all'art. 503 c.c. (pag. 3 della comparsa di costituzione per l'eredità giacente di P: ).

In ogni caso, non potendosi escludere che l'art. 503 c.c. possa considerarsi richiamato dall'art. 531 c.c. (nella parte in cui si riferisce all'amministrazione dei beni) si configurerebbe effettivamente la prospettata violazione del disposto di cui all'art. 506 c.c., applicabile per analogia.

La procedura va quindi dichiarata estinta con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

E' necessario però rinviare a altra udienza poiché non si dispone degli estremi della nota di trascrizione non essendo allo stato consultabile il fascicolo telematico per problematiche relative funzionamento della consolle.


P.Q.M

Rinvia all'udienza del 24/5/22 alle ore 10.

Si comunichi.

Mantova 11/5/22.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
Dott. Andrea Gibelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 12 MAG 2022

IL CANCELLIERE  
Rosalba Mercuri

